**Rapporto**

**7939 R** 28 ottobre 2021 TERRITORIO

**della Commissione ambiente, territorio ed energia**

**sul messaggio 2 dicembre 2020 concernente le modifiche del Piano direttore cantonale n. 16 - Aprile 2020 - Scheda R9 Svago di prossimità**

**OSSERVAZIONI AI RICORSI**

# adattamenti della Scheda R9 svago di prossimità

Le modifiche n. 16 del Piano direttore adottate dal Consiglio di Stato l’11 marzo 2020 sono adattamenti (art. 17 cpv. 2 Lst e art. 24 cpv. 1 RLst) della scheda R9 *Svago di prossimità*, con lo scopo di consolidare alcune aree portandole da “risultato intermedio” (RI) a “dato acquisito” (DA) e di adeguarne il perimetro.

Le aree oggetto di modifica sono Bellinzona golene, Terre di Pedemonte - Delta della Maggia, San Clemente - San Zeno - San Bernardo, Porza - Vezia, Santa Margherita - Valle della Motta, Corteglia Castello, Fiume Laveggio.

Il Dipartimento del territorio ha pubblicato le modifiche, unitamente al relativo rapporto sulla consultazione ed esplicativo, dal 22 giugno al 24 agosto 2020, a norma dell’art. 13 Lst. I Comuni e gli altri enti interessati hanno facoltà di presentare ricorso al Gran Consiglio contro il contenuto degli adattamenti di grado dato acquisito entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione.

# iL ricorso

Contro gli adattamenti è pervenuto un solo ricorso, presentato dal Comune di Terre di Pedemonte. Esso domanda che il comparto in località Gabbi a Verscio venga escluso dall’area di svago di prossimità Terre di pedemonte - Delta della Maggia. In via subordinata chiede di completare punto 2.1 c della scheda R9 come segue:

«*la funzione dello svago e della ricreazione è ammissibile ma secondaria rispetto alla produzione agricola, alla tutela del bosco e alla protezione della natura****, alla funzione residenziale alle attività produttive e alle infrastrutture di interesse pubblico***»*.*

Il Comune argomenta la sua richiesta con la necessità di delimitare una zona artigianale in località Gabbi a Verscio, dove si trova una particolare concentrazione di attività, ma che essendo fuori zona edificabile non possono svilupparsi e difettano di adeguate infrastrutture.

La mancanza di una zona artigianale è un problema annoso, con cui si erano già confrontati i Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano, senza però raggiungere una soluzione. Il tema è stato approfondito nel processo di aggregazione che ha portato alla nascita del nuovo Comune di Terre di Pedemonte. L’importanza della creazione di una zona artigianale è stata sottolineata nello *Studio di aggregazione dei Comuni di Tegna, Verscio e Cavigliano* e riconosciuta sia dal Governo sia dal Gran Consiglio.

Il comparto Gabbi si trova al confine con le zone di protezione del pozzo di captazione Comunella, oggetto di un progetto di potenziamento del Comune di Locarno. Dato che nel comparto vi sono attività artigianali attualmente non allacciate alla rete delle canalizzazioni, dotare di infrastrutture il comparto è necessario anche per proteggere la falda freatica e il pozzo.

La delimitazione della nuova zona consentirebbe quindi di regolare un comparto disordinato, rendendolo atto ad accogliere nuove piccole imprese, garantendo la sicurezza dal punto di vista ambientale. Il Municipio di Terre di Pedemonte teme però che ciò possa essere precluso da quanto previsto dalla scheda R9.

Nel ricorso il Municipio ricorda ad abundantiam che nemmeno il progetto di area di svago del Locarnese denominato "Dall’Europa all’Africa lungo una golena" comprende il comparto Gabbi all’interno del suo perimetro.

# le osservazioni del Consiglio di Stato

Nel messaggio il Consiglio di Stato spiega qual è la valenza di un’area di svago del Piano direttore. Si tratta di aree in prossimità degli agglomerati con una particolare vocazione ricreativa e dove lo svago è una funzione complementare che si sovrappone ad altre funzioni. Quindi le aree di svago possono anche includere aree edificabili.

Il messaggio confuta l’argomento relativo all’area di svago "Dall’Europa all’Africa lungo una golena": essa include il comparto Gabbi. Il progetto è gestito e finanziato dai Comuni del comprensorio toccato (Ascona, Locarno, Losone, Terre di Pedemonte e Centovalli) e dall’Ente turistico (OTLMV). Al finanziamento partecipano anche la Confederazione e il Cantone Ticino. Promotore e coordinatore della prima fase è stato designato l’Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Valli.

La richiesta in subordine del ricorso è ritenuta dal Governo irricevibile, perché l’indirizzo
2.1 c della scheda R9 non è oggetto della procedura di adattamento.

# i lavori della Commissione

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ricorrente** | **Ricorso** | **Replica** | **Duplica CdS** |
| Terre di Pedemonte | 04.09.2020 | 23.03.2021 | 14.04.2021 |

Tramite lo scambio di allegati è stato possibile ulteriormente chiarire la portata e le conseguenze dell’inserimento di un comparto all’interno del perimetro di un’area di svago di prossimità.

Nella sua replica del 23 marzo 2021 il Municipio di Terre di Pedemonte osserva che l’affermazione del messaggio secondo cui le aree di svago del PD possono includere anche zone edificabili non è molto chiara, perché non si comprende se è possibile istituire nuove zone edificabili all’intero di un’area di svago esistente oppure se è possibile unicamente
che zone edificabili già esistenti entrino a far parte del perimetro di un’area di svago.

Nella sua duplica del 14 aprile 2021 il Consiglio di Stato precisa:

«*Il Municipio chiede che sia esplicitato che le aree di svago non precludono l'istituzione di zone edificabili ai sensi della Legge federale sulla pianificazione del territorio. L'indipendenza delle aree di svago di prossimità rispetto ad eventuali nuovi azzonamenti - di competenza dei Piani regolatori - è stata ribadita nel messaggio n. 7939, dove, nel capitolo 2.2.a), si afferma: “Con l'individuazione delle aree di svago di prossimità s'intende delimitare, all'interno o ai limiti degli agglomerati, dei comparti con una particolare vocazione ricreativa e dove Io svago è una funzione complementare che si sovrappone ad altre funzioni. La valenza dei perimetri delle aree di svago è quindi da intendersi quale riferimento all'interno e nei pressi dei quali promuovere la politica dello svago di prossimità, senza incidere sull'attribuzione o destinazione d'uso delle singole proprietà dettate dal Piano regolatore”.*

Da quanto scritto dal Consiglio di Stato, si comprende che la creazione di un’area di svago e la definizione da parte del PR della destinazione d’uso di un sedime sono processi indipendenti fra loro e l’uno non può di per sé essere causa di interdizione dell’altro. Sarà premura dell’ente pianificante provvedere affinché lo svago e le altre destinazioni d’uso del comparto siano compatibili (scheda R9 del Piano direttore, punto 3.1 lett. d-f).

Non appena saranno state approvate dalla Confederazione e cresciute in giudicato le recenti modifiche della scheda R6 del Piano direttore *Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili* cadrà il blocco della delimitazione di nuove zone edificabili causato dall'art. 38a cpv. 1-3 LPT. Eliminato questo ostacolo, ci saranno le condizioni necessarie perché il Comune di Terre di Pedemonte possa valutare l’eventuale consolidamento di una zona artigianale e trovare una soluzione per le ditte presenti nel comparto Gabbi. Inoltre, indipendentemente dal destino pianificatorio del comparto Gabbi, è importante che le attività che vi si svolgono e le infrastrutture di cui è dotato siano confacenti alla sicurezza delle zone di protezione del pozzo di captazione Comunella e alla salvaguardia della zona golenale.

Anche la Commissione giudica irricevibile la richiesta del Comune di Terre di Pedemonte di modifica dell’indirizzo 2.1 c della scheda R9. La procedura contestata non influisce in alcun sul dettato in vigore dell’indirizzo 2.1 c.

# conclusioni

La Commissione ambiente, territorio ed energia invita il Gran Consiglio a prendere le seguenti decisioni in merito al ricorso del Comune di Terre di Pedemonte contro gli adattamenti n. 16 - aprile 2020:

- il ricorso è respinto per quanto riguarda la richiesta di escludere il comparto Gabbi dal perimetro dell’area di svago Terre di Pedemonte - Delta della Maggia;

- il ricorso è irricevibile per quanto riguarda la richiesta di modifica l’indirizzo 2.1 c della scheda R9.

Per la Commissione ambiente, territorio ed energia:

Omar Terraneo, relatore

Alberti - Battaglioni - Berardi - Buri - Cedraschi -

Garzoli - Genini - Gnesa - Lepori D. - Pinoja -

Schnellmann - Schoenenberger - Tonini

**Comune di Terre di Pedemonte**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* + esaminato il ricorso presentato Comune di Terre di Pedemonte il 4 settembre 2020 contro le modifiche del Piano direttore n. 16 adottate dal Consiglio di Stato l’11 marzo 2020,
	+ visto il messaggio 2 dicembre 2020 n. 7939 del Consiglio di Stato,
	+ visto il rapporto 28 ottobre 2021 n. 7939R della Commissione ambiente, territorio ed energia,
	+ richiamate la legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,

**decide:**

1. Ai sensi dei considerandi, il ricorso del Comune di Terre di Pedemonte contro la scheda R9 *Svago di prossimità* è

- respinto per quanto riguarda la richiesta di escludere il comparto Gabbi dal perimetro dell’area di svago Terre di Pedemonte - Delta della Maggia;

- irricevibile per quanto riguarda la richiesta di modifica l’indirizzo 2.1 c della scheda R9.

1. Non si riscuotono né tasse né spese e non si assegnano ripetibili.
2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione.
3. La presente decisione è intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
	* Comune di Terre di Pedemonte;
	* Consiglio di Stato.

PER IL GRAN CONSIGLIO

Il Presidente: Il Segretario generale:

Nicola Pini Tiziano Veronelli